



Corriere Legislativo



Le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell'articolato e link al testo integrale.



Giurisprudenza rilevante



dal Parlamento

L'iter di provvedimenti di particolare interesse all'esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.



03 IN EVIDENZA

04
24

-  **Fondo per la promozione del patrimonio librario – anno 2024**
-  **Incremento della dotazione della riserva speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**
-  **Sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo**
-  **Codice di condotta in tema di telemarketing e teleselling ed accreditamento dell'organismo di monitoraggio.**
-  **Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 – norme per le consultazioni elettorali dell'anno 2024**
-  **Decreto-legge 29 marzo 2024 – norme urgenti in tema di agevolazioni fiscali e amministrazione finanziaria**
-  **Corte Costituzionale - Sentenza n. 51-2024**

[Illegittimità costituzionale della sanzione della rimozione automatica di un magistrato a seguito di condanna penale definitiva a pena detentiva non sospesa - art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», in riferimento agli artt. 3, 97, 105 e 117, primo comma, della Costituzione.]

NOTIZIE DAL PARLAMENTO



@Confisalnet



@Confisalnet



Confisal



Confisalnazionale

CORRIERE LEGISLATIVO Newsletter 13/2024

A cura di: Mariano Berardi, Luciana Marino

Progetto grafico di: Andrea Blasi - **Foto:** Adobe Stock





Le Norme

25
03
24

FONDO PER LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO – ANNO 2024

Il Ministero della cultura rende nota, con formale comunicato, la disciplina per l'assegnazione delle risorse per l'anno 2024 del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario. Pertanto, con Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 16 febbraio 2024, si dispone, nell'ambito del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027», approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022, l'assegnazione delle risorse finanziarie alla riserva speciale del Fondo di garanzia istituita con decreto interministeriale 13 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2017. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il Decreto è pubblicato dalla data del 18 marzo 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it.

READ MORE

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 71 DEL 25.03.2024**

25
03
24

RICOSTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica che con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2024, è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione Lombardia. Il testo integrale del Decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale.

READ MORE

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 71 DEL 25.03.2024**



25
03
24

INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DELLA RISERVA SPECIALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Il Ministero delle imprese e del made in Italy diffonde un comunicato volto a rendere noto l'incremento finanziario della dotazione della riserva speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese a valere sul Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027, disposto con Decreto 16 febbraio 2024. Il Programma è approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022, per l'assegnazione delle risorse finanziarie alla riserva speciale del Fondo di garanzia istituita con decreto interministeriale 13 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2017. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il Decreto è pubblicato dalla data del 18 marzo 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it. 

READ MORE 

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 71 DEL 25.03.2024**

26
03
24

SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE NEL SETTORE AGRICOLO

La Legge 15 marzo 2024, n. 36, detta disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo ed al rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

A tal fine, in via preliminare, sono definiti «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a diciotto e inferiore a qua-



segue le norme

rantuno anni compiuti;

b) nel caso di società di persone e di società cooperative almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;

c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

Pertanto, per le finalità in questione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Le risorse suddette, sono destinate prioritariamente a interventi finalizzati:

a) all'acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;

b) all'acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;

c) all'ampliamento dell'unità minima produttiva, definita secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale e l'impiego di mano d'opera, al fine di promuovere l'efficienza aziendale;

d) all'acquisto di complessi aziendali già operativi.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto di quanto previsto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo predetto, anche ai fini del rispetto del suddetto limite di spesa. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a de-



CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



correre dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. La Legge entra in vigore il 10.04.2024. [📄](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 72 DEL 26.03.2024

26
03
24

RICOSTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE DEL PIEMONTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali diffonde un comunicato ufficiale per rendere noto che con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 marzo 2024 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la Regione Piemonte. Il testo integrale del Decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale. [📄](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 72 DEL 26.03.2024





segue le norme

27
03
24

ADESIONE DELL'ITALIA ALLA CONVENZIONE SUL CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA PER LA FATTURA ELETTRONICA

La Legge 8 marzo 2024, n. 37 sancisce la formale adesione dell'Italia al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, adesione sottoscritta a Ginevra il 20 febbraio 2008. La lettera di vettura oggetto della Convenzione, come pure qualsiasi domanda, dichiarazione, istruzione, ordine, riserva o altra comunicazione concernente l'esecuzione di un contratto di trasporto cui si applica la Convenzione possono essere redatti mediante comunicazione elettronica. Una lettera di vettura conforme al suddetto Protocollo sarà considerata equivalente alla lettera di vettura di cui alla Convenzione e pertanto avrà la stessa forza probante e produrrà gli stessi effetti di quest'ultima. La lettera di vettura elettronica è autenticata dalle parti del contratto di trasporto per mezzo di una firma elettronica affidabile che offre garanzie riguardo alla sua connessione con la lettera di vettura elettronica.

L'affidabilità della firma elettronica è assicurata, fino a prova contraria, se la firma elettronica:

- a. è connessa esclusivamente al firmatario;
- b. permette di identificare il firmatario;
- c. è stata creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo;
- d. è collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

La lettera di vettura elettronica può altresì essere autenticata mediante qualsiasi processo di autenticazione elettronica ammesso dalla legislazione del Paese in cui la lettera di vettura elettronica è stata compilata. Le indicazioni che vi sono iscritte devono essere accessibili a tutti coloro che sono abilitati a questo scopo. Si intende per «Comunicazione elettronica» ogni comunicazione generata, inviata, ricevuta o conservata attraverso strumenti elettronici, ottici, digitali o simili, col risultato che l'informazione comunicata risulti accessibile per successive utilizzazioni; per «lettera di vettura elettronica», una lettera di vettura emessa mediante una comunicazione elettronica dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all'esecuzione di un contratto di trasporto al quale si applica la Convenzione, comprese le indicazioni logicamente associate alla



comunicazione elettronica sotto forma di dati allegati o altrimenti connessi a tale comunicazione elettronica al momento della sua elaborazione o in una fase ulteriore, in modo da risultarne parte integrante; per «firma elettronica», i dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione. La legge entra in vigore il 28.03.2024. [📄](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 73 DEL 27.03.2024

27
03
24

CODICE DI CONDOTTA IN TEMA DI TELEMARKETING E TELESELLING ED ACCREDITAMENTO DELL'ORGANISMO DI MONITORAGGIO.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con Provvedimento n. 148, di cui alla Delibera del 7 marzo 2024, procede all'approvazione del codice di condotta in materia di *telemarketing* e *teleselling* e accreditamento dell'Organismo di monitoraggio. Il suddetto Codice di condotta concerne attività di trattamento dei dati personali posti in essere da soggetti operanti in territorio italiano o estero, per promuovere e/o offrire beni o servizi, tramite il canale telefonico, a soggetti ubicati nel territorio dello Stato italiano. Per tale motivo, l'approvazione è richiesta al Garante in qualità di Autorità di controllo competente ai sensi dell'art. 55 del regolamento. In considerazione della necessità di arginare le condotte in contrasto con la normativa in materia di protezione dei dati personali e lesive del diritto alla tranquillità individuale delle persone, con l'obiettivo di stimolare parallelamente maggiore fiducia da parte di queste ultime rispetto alle attività promozionali veicolate telefonicamente, l'ambito di applicazione del presente Codice di condotta è circoscritto alle attività di *telemarketing* e *teleselling*.

Si intendono per:

- a) «telemarketing», le attività di contatto telefonico con operatore effettuate per finalità promozionale attraverso chiamate dirette a numerazioni fisse e mobili nazionali;
- b) «teleselling», le attività di contatto telefonico con operatore effettuate per finalità di vendita diretta attraverso chiamate destinate a numerazioni fisse e mobili nazionali;
- c) «marketing telefonico automatizzato», le attività di contatto telefonico senza operatore



segue le norme

effettuate per finalità di *telemarketing* e/o di *teleselling* o prodromica al contatto con operatore per finalità di vendita diretta attraverso chiamate effettuate verso numerazioni fisse e mobili nazionali;

d) «mezzi tradizionali» o «modalità tradizionali»: le telefonate effettuate con intervento di un operatore (persona fisica) o comunque senza utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata;

e) «mezzi automatizzati» o «modalità automatizzate»: telefonate effettuate tramite sistemi automatizzati di chiamata, o di comunicazione di chiamata, senza l'intervento di un operatore (persona fisica).

Sono escluse dal presente Codice di condotta le promozioni *in-app* e il *digital advertising*, nonché i contatti telefonici con finalità esclusivamente limitata alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, a sondaggi e/o ricerche di mercato senza alcuna finalità commerciale. Si considerano, altresì, escluse dall'ambito di applicazione del presente Codice di condotta tutte le modalità di contatto sviluppate tramite canali diversi da quello telefonico quale, ad esempio, il canale SMS, nonché, ferme restando le tutele di cui al Titolo X del Codice, le attività di contatto, le altre attività a ciò connesse dirette verso soggetti diversi da persone fisiche, liberi professionisti e imprese individuali. Gli aderenti, nello svolgimento delle rispettive attività, garantiscono il rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, adottando, in particolare, specifiche misure volte ad assicurare l'idonea informazione dell'utenza, l'adozione della corretta base giuridica del trattamento e l'esercizio dei diritti degli interessati. I trattamenti dei dati personali per le finalità di cui al presente Codice di condotta avvengono nel pieno rispetto dei principi di *privacy by design e by default* di cui all'art. 25 del regolamento e sono improntati al principio di minimizzazione e di conservazione limitata dei dati. Gli aderenti applicano al trattamento adeguate misure di sicurezza, organizzativa e tecnica, volte a garantire elevati standard di protezione dei dati personali. Fatti salvi i compiti e i poteri del Garante, il rispetto del presente Codice di condotta da parte degli aderenti è garantito da apposito organismo di monitoraggio (di seguito «OdM» o «Organismo»), costituito e accreditato ai sensi dell'art. 41 del regolamento. L'OdM è esterno all'organizzazione delle associazioni promotrici ed è composto da un numero di nove componenti, incluso il presidente. I componenti dell'OdM, selezionati tra soggetti in possesso di comprovata esperienza in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo al settore del marketing, e nello svolgimento di compiti di vigilan-



za e controllo, nonché di approfondita conoscenza dei mercati, delle filiere e delle categorie interessati dal presente Codice di condotta, sono individuati sulla base delle candidature presentate dalle associazioni promotrici. I componenti dell'OdM garantiscono e mantengono per l'intera durata dell'incarico i necessari requisiti di onorabilità, indipendenza, imparzialità e competenza. L'incarico del presidente e dei componenti ha durata quinquennale, non rinnovabile. Con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato dell'OdM, le associazioni promotrici provvederanno a richiedere l'accreditamento dell'organismo nella nuova composizione. [🔗](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 73 DEL 27.03.2024**

28
03
24

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 GENNAIO 2024, N. 7 - NORME PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ANNO 2024

La Legge 25 marzo 2024, n. 38, converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, concernente disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, di cui abbiamo già offerto a suo tempo immediata contezza. Tra le modifiche apportate in sede di conversione, si segnala la disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024. Ciò premesso, in occasione delle elezioni dei componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, possono esercitare il diritto di voto con le seguenti modalità. Se il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, i suddetti elettori fuori sede



segue le norme

possono votare nel comune di temporaneo domicilio. Viceversa, se il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, i predetti elettori fuori sede possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore, presso sezioni elettorali speciali. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare come sopra il diritto di voto, producono personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data. Alla domanda, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa. Ricevuta la citata domanda, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio o al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota inoltre nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il diritto di voto per le elezioni europee in altro comune. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare. Per consentire l'espressione del voto degli elettori, in ogni capoluogo di regione sono istituite speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali si svolgono



contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Gli elettori fuori sede sunnominati hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione. La legge entra in vigore il 29.03.2024. [📄](#)

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 74 DEL 28.03.2024**

28
03
24

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 GENNAIO 2024, N. 7

Testo del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2024), coordinato con la legge di conversione 25 marzo 2024, n. 38 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.» [📄](#)

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 74 DEL 28.03.2024 (PAG. 28)**

28
03
24

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA (DIS)

La Presidenza del Consiglio dei ministri, diffonde un comunicato al fine di rendere noto che in attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2024, n. 1, è stato adottato il «Regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola di formazione del Sistema di informazione



segue le norme

per la sicurezza della Repubblica, istituita nell'ambito del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)», ai sensi dell'art. 43 della legge n. 124/2007. Il regolamento, ai sensi dell'art. 23, comma 4, entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla comunicazione della sua adozione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, n. 6, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 novembre 2012, n. 273. [📄](#)

[READ MORE](#) ▶

[LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 74 DEL 28.03.2024](#)

28
03
24

ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA (DIS) E PROCEDURE ESECUTIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA

La Presidenza del Consiglio dei ministri, comunica che in attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2024, n. 2, è stato adottato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1/2022, che definisce l'ordinamento e l'organizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1/2009, che definisce le procedure esecutive per lo svolgimento dell'attività ispettiva», ai sensi dell'art. 43 della legge n. 124/2007. Il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della comunicazione della sua adozione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [📄](#)

[READ MORE](#) ▶

[LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 74 DEL 28.03.2024](#)



28
03
24

STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE PER GLI ORGANISMI DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA (DIS)

La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2024, n. 3, è stato adottato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 1, in materia di stato giuridico ed economico del personale degli Organismi di informazione per la sicurezza», ai sensi dell'art. 43 della legge n. 124/2007. Il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della comunicazione della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [🔗](#)

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 74 DEL 28.03.2024**

29
03
24

DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2024 – NORME URGENTI IN TEMA DI AGEVOLAZIONI FISCALI E AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Il Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, dispone misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse ad eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. Il fine principale è, in estrema sintesi, l'abrogazione delle norme in forza delle quali, in alcuni casi, era ancora possibile usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito in luogo delle detrazioni, come agevolazioni residuali del pregresso pacchetto del cosiddetto "superbonus 110%". Peraltro, si interviene anche per impedire che si giovino di bonus ed agevolazioni edilizie coloro che hanno pregressi debiti erariali ancora in essere. Si estendono, inoltre, i controlli specifici a fronte di operazioni non lineari. Pertanto, le disposizioni abrogative suddette non si applicano agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici



segue le norme

verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Le disposizioni agevolative in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal Decreto-legge in questione, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del suddetto Decreto:

- a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;
- c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato Decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
- e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Il Decreto-legge entra in vigore il 30.03.2024. [📄](#)

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 75 DEL 29.03.2024



29
03
24

ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME REDAZIONALI VIGENTI PER LA CHIAREZZA E LA SINTETICITA' DEGLI ATTI PROCESSUALI

Il Ministero della giustizia, con Decreto 29 marzo 2024, istituisce l'Osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal Decreto del Ministro della giustizia 7 agosto 2023, n. 110 per il rispetto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo. L'Osservatorio è incardinato presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia ed presieduto dal Capo dell'Ufficio legislativo o da un suo delegato. I componenti dell'Osservatorio durano in carica cinque anni e possono essere confermati per un secondo quinquennio. Le riunioni dell'Osservatorio possono svolgersi in presenza o in videoconferenza. I componenti dell'Osservatorio partecipano personalmente ai lavori e non possono farsi rappresentare. L'Osservatorio permanente verifica la funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia n. 110 del 2023 ai fini del rispetto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo e raccoglie elementi di valutazione ai fini dell'aggiornamento del medesimo Decreto con cadenza almeno biennale.

Per lo svolgimento delle predette attività, il presidente dell'Osservatorio riceve, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati relativi all'anno precedente, suddivisi per distretto di corte d'appello e tipologia di ufficio giudiziario, relativi a:

- a) dimensioni degli atti processuali;
- b) provvedimenti sulle spese adottati ai sensi dell'articolo 46, comma 4, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;
- c) tempi di definizione dei procedimenti civili introdotti dopo il 1° settembre 2023 e comparazione con quelli introdotti precedentemente.

L'Osservatorio elabora i citati dati e redige, con cadenza almeno biennale dalla data della sua costituzione, una sintetica relazione sull'efficienza delle misure e degli strumenti monitorati, contenente eventuali proposte di modifica della normativa vigente. La relazione reca l'analisi dei dati inerenti al periodo in valutazione e l'eventuale segnalazione di buone prassi o criticità relative a singoli uffici giudiziari. La relazione è trasmessa al Ministro della giustizia, nonché al Consiglio superiore della magistratura e al Consiglio nazionale forense, per le eventuali valutazioni di competenza.



segue le norme

Ai fini della redazione della citata relazione, l'Osservatorio può altresì:

- a) acquisire dati e provvedimenti giudiziari nonché contributi e materiali sui temi della formazione degli atti processuali, anche in rapporto all'efficienza del processo civile;
- b) raccogliere proposte e indicazioni da uffici giudiziari e soggetti esterni, anche procedendo eventualmente ad audizioni. [📄](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 75 DEL 29.03.2024**

30
03
24

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE CAMPANIA E REGIONE PUGLIA E AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE PER IL TRASFERIMENTO IDRICO INTERREGIONALE CAMPANIA-PUGLIA

L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, diffonde un comunicato ufficiale per rendere noto che tra Regione Campania e Regione Puglia e Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale è stato sottoscritto, in data 13 ottobre 2022, l'Accordo di programma per il trasferimento idrico interregionale Campania-Puglia e per il subentro nella realizzazione e la gestione della galleria «Pavoncelli bis», propedeutico all'Accordo di programma unico per i trasferimenti idrici interregionali nell'ambito del Distretto idrografico dell'Appennino meridionale. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 (Pubblicazioni) del succitato Accordo, la Regione Campania e la Regione Puglia hanno rispettivamente approvato l'Intesa e pubblicato i relativi atti sul Bollettino Ufficiale Regione Campania - (BURC) n. 30 del 24 aprile 2023 e sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria - (BURP) n. 85 del 18 settembre 2023.

Gli elaborati sono disponibili per la consultazione sul sito web istituzionale: www.distrettoappenninomeridionale.it. [📄](#)

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 76 DEL 30.03.2024**



30
03
24

DELIBERA CIPE N. 10/2016 - ASSEGNAZIONE DI RISORSE DEL "PROGRAMMA NAZIONALE COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE IMPRESE E COMPETITIVITA' 2014-2020"

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, comunica ufficialmente che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 16 febbraio 2024 si dispone l'assegnazione di risorse del «Programma nazionale complementare di azione e coesione imprese e competitività 2014-2020», approvato con delibera CIPE n. 10, del 1° maggio 2016, al fine di sostenere progetti confluiti nelle graduatorie relative agli interventi agevolativi (c.d. «Voucher per consulenza in innovazione») nonché allo scopo di cofinanziare progetti selezionati nell'ambito dei bandi europei emanati nel quadro dell'Iniziativa «Chip per l'Europa», relativi al lancio di linee pilota innovative nell'ecosistema europeo dei semiconduttori. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il Decreto è pubblicato dalla data del 22 marzo 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy: www.mimit.gov.it.

READ MORE ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 76 DEL 30.03.2024**



Giurisprudenza rilevante

30
03
24

CORTE COSTITUZIONALE

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

N. 51/2024 - DECISIONE 06.03.2024 - DEPOSITO 28.03.2024

(IN CORSO DI PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE- 1A SERIE SPECIALE - CORTE COSTITUZIONALE)

[Illegittimità costituzionale della sanzione della rimozione automatica di un magistrato a seguito di condanna penale definitiva a pena detentiva non sospesa - art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», in riferimento agli artt. 3, 97, 105 e 117, primo comma, della Costituzione.]

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 51/2024, dichiara illegittima la norma che prevede la rimozione automatica dal ruolo dei magistrati di un giudice condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione di anni due e mesi quattro, non sospesa. La Corte, pur non entrando nel merito, giudica costituzionalmente illegittima la misura disciplinare estintiva in quanto applicata in via "automatica", senza un apprezzamento del caso, ancorché in presenza di un giudicato definitivo. Osserva a tal proposito la Corte: "[...] 1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, in riferimento agli artt. 3, 97, 105 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, «nella parte in cui dispone che si applica la sanzione della rimozione al magistrato che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice, senza prevedere che sia comunque



rimessa all'Organo di governo autonomo la valutazione concreta della offensività della condotta al fine di una eventuale graduazione della misura sanzionatoria».

Il d.lgs. n. 109 del 2006 prevede, all'art. 5, sei diverse sanzioni disciplinari, di gravità crescente, a carico del magistrato che viola i suoi doveri: l'ammonizione, la censura, la perdita dell'anzianità, l'incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semi-direttivo, la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni, e infine la rimozione. Ove non diversamente stabilito, la Sezione disciplinare è libera di scegliere, tra tutte queste sanzioni, quella più adeguata alla gravità dell'illecito di cui il magistrato sia ritenuto responsabile.

L'art. 12 del d.lgs. n. 109 del 2006 prevede poi una serie di regole che limitano la discrezionalità della Sezione disciplinare del CSM nella selezione delle sanzioni, imponendo l'adozione di una sanzione minima, di gravità progressiva, nelle ipotesi di illecito previste nei commi da 1 a 4. Il comma 5, in questa sede censurato, vincola invece la stessa Sezione ad irrogare la rimozione in tre distinte ipotesi:

- quella in cui il magistrato sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'art. 3, comma 1, lettera e), dello stesso d.lgs. n. 109 del 2006;
- quella in cui il magistrato incorra nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale;
- quella in cui il magistrato incorra «in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice».

La prima di tali ipotesi è stata oggetto della sentenza n. 197 del 2018, che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale allora sollevate dalla Sezione disciplinare del CSM in riferimento all'art. 3 Cost.

Sulla terza ipotesi si appuntano ora i dubbi di legittimità costituzionale delle Sezioni unite della Corte di cassazione, adite da un magistrato nei cui confronti la Sezione disciplinare del CSM ha già applicato la sanzione della rimozione, in conseguenza di una sua precedente condanna, in sede penale, a due anni e quattro mesi di reclusione: condanna non suscettibile di sospensione condizionale, in quanto superiore al limite massimo previsto dall'art. 163 cod. pen.

Le Sezioni unite rimettenti assumono, in sintesi, che l'automatismo stabilito dal segmento



segue Giurisprudenza

normativo censurato violi i parametri costituzionali menzionati, vincolando la Sezione disciplinare del CSM alla rimozione del magistrato e impedendole, così, di graduare la sanzione, in modo da assicurarne la proporzionalità rispetto alla concreta gravità dell'illecito.

2.- Le questioni sono ammissibili.

Non è fondata, in particolare, l'eccezione formulata dall'Avvocatura generale dello Stato secondo cui le questioni sarebbero irrilevanti, avendo la Sezione disciplinare del CSM affermato che la gravità delle condotte addebitate al magistrato incolpato ne renderebbe comunque necessaria la rimozione, anche laddove la pena a lui inflitta si fosse mantenuta al di sotto del limite oltre il quale tale sanzione disciplinare è imposta dalla disposizione censurata; affermazione dalla quale si evincerebbe che l'esito del giudizio non muterebbe, anche laddove le odierne questioni fossero accolte.

L'eccezione non coglie nel segno, per l'assorbente ragione che il giudizio *a quo* rispetto al quale deve vagliarsi la rilevanza delle questioni non è il giudizio disciplinare, come pare ritenere l'Avvocatura generale, bensì quello di cassazione. Rispetto a quest'ultimo, le Sezioni unite hanno già preannunciato - sulla base di ampia argomentazione, che certamente supera il vaglio di non implausibilità operato da questa Corte (da ultimo, sentenza n. 22 del 2024) - che la sentenza impugnata dovrà essere annullata, laddove la disposizione censurata sia dichiarata costituzionalmente illegittima, sì da consentire alla Sezione disciplinare del CSM - una volta rimosso l'automatismo normativo - una nuova valutazione sulla sanzione disciplinare più appropriata da applicare al magistrato incolpato.

Il che dimostra la rilevanza delle questioni prospettate. [...]

[...] 3.5.- In conclusione, l'automatismo stabilito dalla disciplina censurata è suscettibile di produrre, in concreto, risultati sanzionatori sproporzionati rispetto alle specifiche finalità della responsabilità disciplinare, in conseguenza dell'eterogeneità delle condotte suscettibili di essere sanzionate (*supra*, punto 3.4.1.) e della irragionevole sottrazione alla Sezione disciplinare di ogni potere di apprezzamento sulla inidoneità del magistrato condannato a continuare a svolgere le proprie funzioni (*supra*, punto 3.4.2.).

Ciò si traduce, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte poc'anzi richiamata, in una violazione dell'art. 3 Cost.



3.6.- Restano assorbite le ulteriori censure.

4.- Il rimedio appropriato alla riscontrata violazione è, ad avviso di questa Corte, la mera ablazione del segmento normativo oggetto delle censure del rimettente («o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice»).

Tale segmento individua una specifica sottofattispecie riconducibile alla fattispecie generale di illecito disciplinare di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a*), del d.lgs. n. 109 del 2006, che comprende tutti i «fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria».

Conseguentemente, il venir meno della sottofattispecie in parola determinerà la riespansione della disciplina generale applicabile all'illecito disciplinare di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a*), del d.lgs. n. 109 del 2006: e dunque restituirà alla Sezione disciplinare la possibilità di applicare – secondo il proprio discrezionale apprezzamento – una tra le sanzioni previste dal successivo art. 5. Tra le quali, naturalmente, la stessa rimozione, laddove ritenga che il delitto per cui è stata pronunciata condanna sia effettivamente indicativo della radicale inidoneità del magistrato incolpato a continuare a svolgere le sue funzioni.

Ben potrà, poi, il legislatore modulare diversamente la disciplina sanzionatoria dell'illecito in questione, in particolare vincolando la Sezione disciplinare alla scelta di alcune soltanto delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 5 del d.lgs. n. 109 del 2006, sulla falsariga di quanto già oggi accade per le ipotesi disciplinate dai commi da 1 a 4 dell'art. 12 del medesimo decreto. Ma una tale opzione spetterà, appunto, al legislatore, non sussistendo allo stato le condizioni indicate dalla recente giurisprudenza di questa Corte per individuare essa stessa specifiche soluzioni sanzionatorie già esistenti, destinate a sostituirsi a quelle dichiarate costituzionalmente illegittime (sentenza n. 185 del 2021,



segue Giurisprudenza

punto 7 del *Considerato in diritto* e precedenti ivi richiamati; nonché, da ultimo, sentenza n. 46 del 2024, punto 4.2. del *Considerato in diritto*).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *f*), della legge 25 luglio 2005, n. 150», limitatamente alle parole «o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso Codice».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2024.

OMISSIS

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2024

OMISSIS

[READ MORE](#) ▶

[LINK AL TESTO INTEGRALE NON UFFICIALE](#)

CORRIERE LEGISLATIVO

dal parlamento



SENATO – ASSEMBLEA

26 173^a SEDUTA PUBBLICA

03
24

L'Assemblea ha approvato il ddl n. 982, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. Il testo passa alla Camera dei deputati.

L'Assemblea ha approvato definitivamente il ddl n. 987 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022.

L'Assemblea ha approvato in prima lettura il ddl n. 998 recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022.

L'Assemblea ha poi approvato definitivamente il ddl n. 1057 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021.

L'Assemblea ha infine approvato definitivamente il ddl 1058 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

L'Assemblea ha approvato il ddl n. 562 recante disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Il testo passa alla Camera dei deputati.

27 174^a SEDUTA PUBBLICA

03
24

L'Assemblea ha approvato il ddl n. 316 recante modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. Il testo passa ora alla Camera dei deputati. [👉](#)



segue dal parlamento

CAMERA – AULA

26
03
24

270^A SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di martedì 26 l'Assemblea ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." (C. 1790).

I lavori sono proseguiti con l'esame del disegno di legge: Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (C. 1435-A) (C. 41-96-195-411-412-526-529-578-634-684-686-697-718-865-874-892-985-1030-1218-1258-1265-1303-1398-1413-1483).

Alla ripresa pomeridiana della seduta il Presidente della Camera Lorenzo Fontana ha ricordato la ricorrenza dell'80° anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. L'Assemblea ha osservato un minuto di silenzio. È seguito un breve dibattito cui ha preso parte un rappresentante per gruppo

27
03
24

271^A SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di mercoledì 27 marzo la Camera ha approvato il disegno di legge: Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (C. 1435-A) e le abbinate proposte di legge (C. 41-96-195-411-412-526-529-578-634-684-686-697-718-865-874-892-985-1030-1218-1258-1265-1303-1398-1413-1483). Il provvedimento passa all'altro ramo del Parlamento.

I lavori sono proseguiti con la discussione del testo unificato delle proposte di legge: Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani (C. 982-1214-1347-1584-1639-1677-1685-1754-A) il cui esame è stato rimandato alla seduta di mercoledì 3 aprile.

Alle 15 ha avuto luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. 